

REGOLAMENTO (CE) N. 1813/97 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1997

concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, conformemente alle disposizioni della parte C della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽³⁾, sono state concesse autorizzazioni per l'immissione in commercio di taluni prodotti geneticamente modificati mediante decisione 96/281/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa all'immissione sul mercato di semi di soia (*Glycine max* L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all'erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, e mediante decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Btendotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che ai sensi della direttiva 90/220/CEE non ricorrono motivi di sicurezza per i quali sia necessario menzionare sulle etichette dei semi di soia geneticamente modificati (*Glycine max* L.) e del granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) che si tratta di prodotti ottenuti attraverso tecniche di modificazione genetica;

considerando che la direttiva 90/220/CEE non contempla i prodotti non vivi derivati da organismi geneticamente modificati;

considerando che taluni Stati membri hanno adottato provvedimenti disciplinanti l'etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari derivati dai prodotti in questione; che le differenze tra tali provvedimenti possono comportare ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti e ingredienti alimentari, influenzando negativamente sul funzionamento del mercato interno; che è quindi

necessario adottare norme comunitarie specifiche e uniformi che disciplinano l'etichettatura dei prodotti in questione;

considerando il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari⁽⁶⁾ stabilisce alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura per garantire un'adeguata informazione dei consumatori finali;

considerando che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le stesse norme in materia di etichettatura per l'informazione dei consumatori finali si devono applicare ai prodotti e agli ingredienti alimentari costituiti da organismi geneticamente modificati o che contengono tali organismi, immessi sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97, in forza di un'autorizzazione rilasciata ai sensi della direttiva 90/220/CEE, e ai prodotti e agli ingredienti che sono stati immessi sul mercato successivamente a tale data;

considerando che occorre quindi, in primo luogo, stabilire che all'etichettatura dei particolari prodotti alimentari contemplati dal presente regolamento si applicano gli stessi requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 258/97;

considerando che, quanto prima possibile, dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti che stabiliscano norme comunitarie specifiche ed uniformi in materia di etichettatura dei prodotti alimentari oggetto del presente regolamento;

considerando che, avuto riguardo alla portata e agli effetti dell'azione proposta, i provvedimenti comunitari introdotti con il presente regolamento sono non solo necessari, ma anche essenziali per il conseguimento degli obiettivi prefissati e che tali obiettivi non possono essere conseguiti individualmente dai singoli Stati membri;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica all'etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari derivati da:

⁽⁶⁾ GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 107 del 30. 4. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 69.